

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1317-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

(V. Stampato Camera n. 1819)

approvato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1985

(V. Stampato n. 1317)

modificato dalla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 luglio 1985

(V. Stampato Camera n. 1819-B)

nuovamente modificato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 1º agosto 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 1985

Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 15, nono comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1986.

Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del tesoro, a stralcio della relazione generale di cui all'articolo 15 predetto, riferiranno al Parlamento entro il 31 ottobre 1985 sulle risultanze dei piani finanziari sottoposti all'esame dell'ANAS e del Ministero del tesoro dalle società concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, e per le quali siano state riscontrate sufficienti coperture dell'indebitamento in essere. Nei confronti delle società predette continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531.

Dal 1° gennaio 1987 il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane cesserà comunque di intervenire ai sensi del citato articolo 15, sesto comma, nei confronti delle società concessionarie per le quali siano state riscontrate insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, salvo che per le inadempienze relative a prestiti garantiti dallo Stato con istituti di credito esteri.

Per il triennio 1985-1987, in caso di mancata applicazione, anche parziale, delle tariffe di equilibrio inserite dalle società concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, nei rispettivi piani finanziari, già esaminati favorevolmente dall'ANAS, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, è abilitato ad intervenire per il pagamento di rate di mutui rimaste insolute

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

a seguito del minor introito conseguente al ridotto livello tariffario applicato. Gli interventi a tale titolo effettuati dal Fondo, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione ai sensi dell'articolo 15, sesto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, integrate, ove necessario, da quelle indicate nel successivo articolo 7, secondo comma, non costituiscono debito delle società interessate da rimborsare allo Stato ai sensi del quarto comma del predetto articolo 15, né costituiscono fiscalmente componenti positive del reddito.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, ed il Ministro del tesoro presentano annualmente entro il 31 dicembre al Parlamento una relazione sull'operatività del Fondo, sulle politiche tariffarie e sugli investimenti autostradali.

Art. 2.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati il consolidamento dei debiti per interessi moratori maturati negli anni 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, e nel primo semestre del 1985, in connessione alle rate di mutuo scadute nei medesimi anni e non pagate dalle società concessionarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, mediante contrazione di mutui decennali all'interesse annuo da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere, in deroga a norme di legge e di statuto, in favore del Fondo medesimo.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il Fondo è autorizzato ad utilizzare le disponibilità esistenti ed in formazione, allo stesso derivanti per effetto del sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è abilitato ad intervenire nel pagamento dei debiti per interessi moratori maturati negli anni 1980, 1981, 1982, 1983 in connessione alle rate di mutuo scadute nei medesimi anni e non pagate dai consorzi per l'autostrada Messina-Palermo, per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela.

Per gli interventi di cui al precedente comma è assegnata al Fondo, per l'anno 1985, la somma di lire 50 miliardi.

Le somme da pagarsi dal Fondo in applicazione del precedente primo comma sono da ritenersi corrisposte a titolo di contributo a carico dello Stato.

Art. 4.

Per far fronte all'ulteriore accertato fabbisogno, anche per interessi, connesso all'applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, nei confronti dei consorzi per le autostrade Messina-Catania, Messina-Palermo e Siracusa-Gela, è assegnata all'ANAS per l'anno 1985 la somma di lire 60 miliardi.

Ogni eventuale ulteriore debito eccedente l'importo di cui al precedente comma resta a carico dei consorzi concessionari suindicati.

Art. 5.

Allo scopo di finanziare investimenti relativi ad opere ed infrastrutture viarie nelle aree urbane negli anni 1985-1989 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni ovvero alle società concessionarie di autostrade, previa presentazione da parte di queste ultime di piani economico-finanziari, approvati dal Ministro dei lavori

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

pubblici, presidente dell'ANAS, e dal Ministro del tesoro, mutui ventennali fino ad un importo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni finanziari indicati, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorato dello 0,25 per cento.

Ai predetti mutui è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi. A richiesta del creditore, la garanzia è automaticamente operativa, trascorsi 45 giorni dalle singole scadenze risultanti dai contratti di mutuo. A seguito dei pagamenti effettuati, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti del creditore.

Art. 6.

Nel quadro della politica generale dei trasporti, il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione, formula un programma triennale di interventi, sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985, delle priorità indicate dalle regioni e recepite nel piano decennale stesso, delle previsioni della legge 12 agosto 1982, n. 531, e dei seguenti criteri: completamento dei grandi itinerari di confine; completamento per tronchi funzionali dei grandi itinerari longitudinali del paese; completamento per tronchi funzionali dei grandi itinerari trasversali del paese; servizio delle grandi aree metropolitane nonché delle relative infrastrutture portuali, aeroportuali ed intermodali; chiusura di maglie autostradali già esistenti nonché interventi necessari per ottimizzare i livelli di traffico e migliorare e garantire le condizioni di sicurezza di tratte essenziali per la funzionalità della rete autostradale; completamento degli itinerari previsti dal piano stralcio di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531, e già dichiarati prioritari, nonché degli altri itinerari di grande rilevanza non

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

definitivamente completati in sede di programma triennale 1979-1981 e successivi aggiornamenti.

Lo schema di programma è trasmesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro i successivi 30 giorni. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, sentito il consiglio di amministrazione.

Per l'attuazione del presente articolo sono assegnate all'ANAS le somme di lire 275 miliardi nell'anno 1985, di lire 2.100 miliardi nell'anno 1986 e di lire 2.500 miliardi nell'anno 1987, che tengono conto di tutti i maggiori eventuali oneri per revisione prezzi, variazioni in corso d'opera e simili, occorrenti per la realizzazione del programma.

Art. 7.

Sugli stanziamenti per gli anni 1986 e 1987, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6, un'aliquota non superiore al 15 per cento è riservata ad interventi manutentori di carattere ordinario e straordinario interessanti le strade e le autostrade statali, al potenziamento dei mezzi meccanici operativi ed all'attuazione della nuova organizzazione manutentoria di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126.

Ai fini dell'integrazione di cui al precedente articolo 1, quarto comma, l'ANAS è autorizzata a versare le occorrenti somme al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane a valere, per l'esercizio 1985, sulle disponibilità per i programmi costruttivi di cui alla presente legge e, per gli esercizi 1986 e 1987, sull'aliquota di cui al precedente comma.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

Identico.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'esercizio 1985 per l'erogazione di un primo contributo alla società concessionaria dell'autostrada Livorno-Grosseto-Civitavecchia per la progettazione esecutiva e l'avvio della realizzazione delle opere.

La somma di cui al precedente comma è iscritta in apposito capitolo del bilancio per il 1985 dell'ANAS per la successiva erogazione alla predetta società.

Art. 9.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai progetti sui quali gli organi consultivi dell'ANAS si sono espressi favorevolmente fino alla data del 16 maggio 1985 e per i quali, con decisione del Consiglio di amministrazione, l'ANAS dichiara di non essere in grado di provvedere alla progettazione esecutiva, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi. Dei lavori ai quali si applicheranno le predette disposizioni l'ANAS pubblicherà un apposito elenco entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

L'ANAS può procedere all'affidamento in concessione di sola costruzione con progettazione esecutiva a carico del concessionario a mezzo delle procedure concorsuali di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, per un prezzo a base d'asta ragguagliato all'importo consuntivo dei più recenti lavori simili conclusi.

L'affidamento delle opere si realizza mediante aggiudicazione al presentatore dell'offerta di maggiore ribasso sui prezzi del prezziario, condizionata all'approvazione, da parte dell'ANAS, del progetto esecutivo, redatto utilizzando le risultanze delle indagini geologiche, geotecniche e geognostiche espletate dal concessionario nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari sulla compilazione dei progetti esecutivi.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

Identico.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Qualora l'importo del progetto esecutivo ecceda la base d'asta maggiorata del 30 per cento non si fa luogo alla concessione e l'ANAS acquisisce il progetto, se ritenuto idoneo, con la liquidazione dei costi sostenuti per i rilievi e le indagini geologiche, geotecniche e geognostiche nonchè della tariffa professionale ridotta del 50 per cento.

In sede di esecuzione dei lavori affidati in concessione ai sensi del presente articolo, non saranno ammesse perizie suppletive, salvo quelle dovute a situazioni imprevedibili al momento dell'affidamento in concessione.

La revisione prezzi decorre dal termine stabilito dall'ANAS per la presentazione del progetto esecutivo.

Alle gare di cui ai precedenti commi sono ammesse a partecipare esclusivamente associazioni temporanee di imprese nelle quali siano presenti anche imprese locali. A queste ultime va riservata una quota dei lavori non inferiore al 20 per cento del totale della concessione. Ciascuna associazione temporanea non può restare aggiudicataria che di un solo affidamento in concessione. Ogni singola impresa, pur potendo partecipare a più gare, non può restare aggiudicataria, nell'ambito di una associazione temporanea, di più di una concessione sul territorio nazionale.

Sono imprese locali quelle che hanno sede legale nella regione ove deve realizzarsi l'opera oggetto della concessione ed ivi abbiano svolto la loro prevalente attività nell'ultimo triennio. Tale requisito è comprovato mediante dichiarazione da rilasciarsi ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 10.

L'ANAS è autorizzata ad affidare, anche a trattativa privata, la compilazione dei progetti esecutivi a professionisti, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geologici e geo-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 9.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS è autorizzata ad affidare, anche a trattativa privata, la compilazione dei pro-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

fisici a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate.

All'affidamento di cui al precedente comma si procede previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ANAS che sostituisce il prescritto parere del Consiglio di Stato.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 miliardi per il 1985, a lire 2.100 miliardi per il 1986 e a lire 2.500 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Piano decennale della grande viabilità e provvedimenti ex articoli 9 e 11 previsti dalla legge n. 531 del 1982 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

getti esecutivi a professionisti, ovvero i soli rilievi geotecnici, geognostici, geologici e geofisici a professionisti, istituti universitari o imprese specializzate.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.